

## **PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO (PER IL BIMESTRE LUGLIO – AGOSTO 1999) DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

### **1 Introduzione**

Per il quarto bimestre (luglio – agosto) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.

Il provvedimento proposto prevede quindi:

- l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'aggiornamento della parte B della tariffa, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 non subiscono variazioni e rimangono inalterate rispetto ai valori fissati dalla deliberazione dell'Autorità n. 24/99.

### **2 Aggiornamento della parte B della tariffa**

Per il quarto bimestre luglio – agosto 1999, la parte B della tariffa viene aggiornata in conseguenza delle variazioni nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali;

A decorrere dall'1 gennaio 1999, la parte B della tariffa, oltre a riflettere i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali ed i costi di trasporto,

include una quota a copertura dei maggiori costi dei combustibili derivanti dalle accise a questi applicabili, come previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

## **2.1 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici**

Per il quarto bimestre luglio – agosto 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è aumentato dell'8,71% rispetto al corrispondente valore del secondo e terzo bimestre 1999, non essendo intervenute tra il secondo e terzo bimestre variazioni nel costo unitario riconosciuto dei combustibili superiori al 2%, passando da 17,573 a 19,104 L/Mcal.

Questo aumento interviene dopo un periodo di diminuzioni che durava dal secondo bimestre 1998 e che ha comportato una riduzione complessiva, tra il valore di Vt relativo al primo bimestre 1998 e quello relativo al secondo e terzo bimestre 1999, pari al 29% circa. L'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili nel quarto bimestre (luglio – agosto) 1999 riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (febbraio – maggio 1999), sia una svalutazione dell'Euro nei confronti del dollaro Usa. Quest'ultimo effetto ha comportato, da solo, un aumento del rapporto di cambio lira/dollaro Usa superiore all'8% tra il valore medio per il quadrimestre febbraio - maggio 1999, pari a 1784,519 L/US\$, ed il valore medio per il quadrimestre di riferimento precedente (ottobre 1998 – gennaio 1999), pari a 1651,669 L/US\$.

In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,590 a 15,292 L/Mcal (+4,8%). L'aumento riflette il nuovo rapporto di cambio tra dollaro Usa e lira che ha più che compensato una leggera flessione delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore sui mercati internazionali;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 17,309 a 18,832 L/Mcal (+8,8%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che, a partire da gennaio, pur con una lieve flessione a febbraio, hanno registrato aumenti dei prezzi consistenti;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 20,458 a 22,617 L/Mcal (+10,6%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta

da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) sale a 43,748 L/kWh, contro le 40,242 L/kWh del secondo (e terzo) bimestre 1999, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

## **2.2 Aggiornamento delle aliquote della parte B della tariffa**

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 luglio 1999.

L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi<sup>1</sup> (articolo 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per il 1999 questa quota è stimata come pari a 0,9940.

Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della variazione del costo unitario riconosciuto Ct, da 40,00 a 43,485 L/kWh. L'aumento dell'8,71% che ne consegue si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le cinque classi di utenza, che sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale. Per l'utenza domestica, fermo restando l'aumento dell'8,71% dell'onere complessivo per questa classe di utenza relativo alla parte B della tariffa, l'aggiornamento delle aliquote è stato articolato in maniera da comportare un pari aumento, in termini assoluti, delle aliquote applicabili alle forniture fino a 3 kW con tariffa per utenti residenti fino a 150 kWh di consumo mensile e di quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici o ai consumi eccedenti i suddetti limiti. Questa articolazione mantiene pertanto inalterato la differenza, in termini assoluti, tra le due diverse aliquote applicabili all'utenza domestica.

La tabella 1 riportata di seguito riassume le modifiche alle aliquote della parte B della tariffa elettrica per le diverse classi di utenza.

---

<sup>1</sup> Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

**Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell’Autorità n. 70/97**

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>		<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
<b>BASSA TENSIONE</b>					
1) Forniture per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	24,2	0	44,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	72,0	0	91,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	51,5	2611	56,3
3) Altri usi	2611	4,8	55,3	2611	60,1
<b>MEDIA TENSIONE</b>					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	37,5	2611	42,3
<b>ALTA TENSIONE</b>					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	36,0	2611	40,8

**Regimi speciali:**

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un aliquota della parte B della tariffa pari a 6,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un’aliquota della parte B della tariffa pari a 3,5 L/kWh.